



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO CORPO FORESTALE

**Servizio XV**

**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa**

**CAP: 550069**

**“Ammodernamento rete di avvistamento incendi mediante la costruzione di sette torrette in comuni vari della provincia di Siracusa – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PER LA COSTRUZIONE DI DUE TORRETTE”**


Es. Fin. 2023

05 DICEMBRE 2023

Importo €. 500.000,00

Codice CUP: G42 H23 000 610 002

## PROGETTO ESECUTIVO



IL PROGETTISTA

Fun.Dir.Tec.Sup.F.le.  
Geom.Santi Messina

Visto si approva

IL R.U.P.  
Dott. Filippo Buscemi

Visto la Stazione Appaltante



L'ISPETTORE RIPARTIMENTALE  
Dott. Filadelfo Brogna

**RICHIESTA DI OFFERTA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA “www.acquistinretepa.it”  
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “Ammodernamento rete di avvistamento  
incendi mediante la costruzione di sette torrette in comuni vari della  
provincia di Siracusa – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”**

Criterio di aggiudicazione: verrà utilizzato il criterio del minor prezzo

**CUP: G42 H23 000 610 002 -- CIG:**

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE

**S15 ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI SIRACUSA**

VIALE SANTA PANAGIA, 214 -96100 SIRACUSA – TEL. 0931 449335

---

**CONTRATTO DI APPALTO PER “Ammodernamento rete di avvistamento incendi mediante la costruzione di sette torrette in comuni vari della provincia di Siracusa – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PER LA COSTRUZIONE DI DUE TORRETTE”**

**TRA**

**Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia – Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa** (codice fiscale 80012000826 e partita IVA 02711070827), con sede in Siracusa (SR) alla via Santa Panagia 214, CAP 96100, rappresentato dal Dott. Filadelfo Brogna, nato a Lentini (SR) il 19.03.1965, non in proprio, ma stipulante in qualità di Dirigente provinciale del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa – Stazione Appaltante, domiciliato per la carica in Siracusa (SR) alla via Santa Panagia 214, CAP 96100;

**E**

L'Operatore Economico \_\_\_\_\_ (codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, rappresentata/o dalla/dal Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ – codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa;

*[eventualmente: facente parte dell'ATI costituita on atto Rep. n.dd. \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio dott. \_\_\_\_\_ con studio in*

*\_\_\_\_\_ - allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandataria); \_\_\_\_\_ con sede legale a*

*\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_*

*(mandante); \_\_\_\_\_ con sede legale a*

*\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_ (mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di*

*\_\_\_\_\_ come risulta da \_\_\_\_\_ allegato sub “\_” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa [eventualmente :ATI];*

Premesso che:

1. in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori di Ammodernamento rete di avvistamento incendi mediante la costruzione di sette torrette in comuni vari della provincia di Siracusa – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PER LA COSTRUZIONE DI DUE TORRETTE con richiesta di offerta aperta tramite piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta al minor prezzo con corrispettivo da stipulare a **corpo**;
2. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) \_\_\_\_\_ ;
3. in seguito all'espletamento della gara d'appalto per \_\_\_\_\_ di cui sopra l'impresa \_\_\_\_\_ è risultata vincitrice e di conseguenza con \_\_\_\_\_ (provvedimento dell'ente) del \_\_\_\_\_ (allegato \_\_\_\_\_) le è stato aggiudicato l'appalto di \_\_\_\_\_ (tipo di appalto) per l'importo complessivo di \_\_\_\_\_ IVA esclusa;
4. l'impresa \_\_\_\_\_ ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_ sotto forma di cauzione costituita in data \_\_\_\_\_ (precisare se costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall'art. 106 co. 2 del D.lgs. 36/2023 richiamato dall'art. 117 co.1 del D.lgs. 36/2023 o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 106 del D.lgs. 36/2023 emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ (Allegato \_\_\_\_\_) );
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 125 del D.lgs. 36/2023, pertanto l'Ente committente riconosce all'affidatario un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20 % dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste.
6. Non è previsto l'incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento come da art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

## Antimafia

### Ipotesi A

(contratti superiori a 150.000 € e inferiori a soglia UE - quando sono decorsi 30 giorni e la stazione appaltante procede anche in assenza della comunicazione antimafia, inserendo apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4bis, D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89, D.lgs. 159/2011)

7. il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88, comma 4 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, l' \_\_\_\_\_ (ente) recederà dal contratto;

### Ipotesi B

(iscrizione alla "white list" dell'affidatario ovvero quando quest'ultimo ha presentato domanda di inserimento nella "white list", ma non è ancora stato inserito - la stazione appaltante può procedere alla consultazione della Banca Dati, da cui decorrono i 30 giorni di silenzio-assenso (art. 92, d.lgs. 159/2011), al termine dei quali l'affidatario, anche se non ha ancora ricevuto la certificazione antimafia, potrà comunque sottoscrivere il contratto)

ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di \_\_\_\_\_ ;

8. che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
9. che il Responsabile Unico del Progetto, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;

**Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art.1. - Premesse e definizioni**

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta in data .

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

### **Art.2. - Oggetto e forma del contratto**

Il Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa....., [eventualmente: *A.T.I. composta tra*

\_\_\_\_\_ (*mandataria*);  
\_\_\_\_\_ (*mandante*) \_\_\_\_\_ (*mandante*)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di “**Ammodernamento rete di avvistamento incendi mediante la costruzione di sette torrette in comuni vari della provincia di Siracusa – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE PER LA COSTRUZIONE DI DUE TORRETTE**” di cui al relativo progetto di fattibilità tecnica economica approvato con D.R.S. n.2486 del 16.10.2023, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari.

L'appalto comprende l'**esecuzione** di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato Tecnico, dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dai successivi livelli di progettazione esecutiva anche per stralci.

### **Art.3. -Documenti che fanno parte del contratto**

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, al Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato Tecnico, ai Disegni esecutivi delle strutture, alle Relazioni e calcoli di progetto, all'Elenco dei Prezzi Unitari, ai Piani di Sicurezza e Coordinamento, al Cronoprogramma e agli altri elaborati del progetto esecutivo di riferimento.

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) con identificativo di gara \_\_\_\_\_, sezione “Documentazione di gara”, e vengono conservati presso il Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa.

#### **Art.4. - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

#### **Art.5. - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”**: il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile e non può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore dà atto che il prezzo “a corpo” dell'appalto indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolari previsti nel capitolato speciale di appalto e comunque ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti.

Pertanto, l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a regola d'arte, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

#### **Art.6. - Varianti**

Eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia e **comunque per le sole opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto**, verranno compensate “a misura” utilizzando l'elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore.

#### **Art.9. - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 90** (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

*Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Siracusa, nonché copia della nomina del medico competente.*

#### **Art.10. - Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

come di seguito suddivisi:

- a. € \_\_\_\_\_ per lavori, di cui:
1. € \_\_\_\_\_ costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
  2. € \_\_\_\_\_ costo manodopera non soggetti al ribasso d'asta;
- b. € \_\_\_\_\_ per IVA.

Le parti danno atto che si applica la disciplina prevista dagli articoli 9 e 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Pertanto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Resta inteso che la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

#### **Art.11. - Termine dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. È facoltà della stazione appaltante autorizzare l'anticipazione fino al 30%.

Le parti danno atto che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore alla metà dell'importo residuo del valore del contratto di appalto, pari ad Euro \_\_\_\_\_ - ( \_\_\_\_\_ ).

Ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgo cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà all'acropagruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti

sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art.120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, per eventuali cessioni di credito si fa rinvio a quanto stabilito dalla Legge 21 febbraio 1991 n.52 e all'Allegato II.14 del Codice.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

### **Art.12. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti. Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Siracusa – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio **5J45EI** nonché al Codice di Riferimento Amministrativo **5J45EI\_S0017**, e dovranno obbligatoriamente riportare anche il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi alle opere oggetto del presente contratto.

### **Art.13. - Subappalto**

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

#### **Art.14. - Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza), ai sensi dell'art.117 del Codice: è quindi fissata in Euro \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_).

**(Eventuale): Ai sensi dell'art. 117, comma 3 ultimo periodo, del Codice, la garanzia definitiva è ridotta del \_\_\_% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione prevista dall'art. 106, comma 8, del Codice.**

A tale fine l'appaltatore ha **(IN ALTERNATIVA)**

costituito la cauzione con la seguente modalità (conforme alle modalità di cui all'art.106 del Codice):

\_\_\_\_\_, a titolo di pegno a favore del Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa;

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate dall'art.106 del Codice.

Il Servizio 15 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

È fatta salva la disciplina dettata dall'art.117 del Codice.

#### **Art.15. - Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante **almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori** anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Resta fermo il dettato dell'art.117 del Codice.

I professionisti responsabili della progettazione dovranno essere muniti di dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

#### **Art.16. - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art.116 del Codice, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di una parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato tecnico o nel contratto.

#### **Art.17. - Consegna anticipata**

Si applica la disciplina degli articoli 17 e 50 del d.lgs. 36/2023 nonché quella derivante dalle previsioni dell'allegato II.14.

#### **Art.18. - Penali e Premio di Accelerazione**

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, comma 1, per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una **penale** in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale il cui valore complessivo non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Non si applica il disposto del comma 2 dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;

- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempimento. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella

misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del DL 77/2021, la violazione dell'obbligo di cui al punto a) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La penale, nella stessa misura percentuale per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b) Nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante;
- c) Nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) Per il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali eventualmente previsti;
- e) Per il ritardo nella consegna delle integrazioni progettuali richieste in fase di Conferenza dei Servizi e di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, fatte dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **Art.19. - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

#### **Art.20. - Provvedimenti in caso nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato.**

Vale la disciplina prevista dall'art.124 del Codice e, per quanto applicabile, la L.120 del 2020 sulle competenze del Collegio Consultivo Tecnico.

#### **Art.21. - Risoluzione del contratto**

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto negli altri casi previsti dal richiamato art.122 del Codice, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato
- un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

**L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Restano le ferme le disposizioni dell'art.112 del Codice e quelle dell'Allegato II.14 dello stesso.

**Art.22. - Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.

In tale caso si applica l'art.,123 del Codice e le norme di cui all'Allegato II.14 del Codice.

**Art.23. - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione**

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di disporre la sospensione per ragioni di necessità e di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 3 ultimo periodo dell'art.121 del Codice. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine

contrattuale.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Si applica l'art.121 del Codice.

#### **Art.24. - Controlli**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'art.115 del Codice e dal suo Allegato II.14.

#### **Art.25. - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale indicato negli atti di gara o quello, differente, dallo stesso indicato, purché, in quest'ultimo caso, sia stato verificato dalla Stazione appaltante e garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stessa.

L'appaltatore prende atto ed accetta espressamente che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### **Art.26. - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comando del Corpo Forestale della Regione Sicilia che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Art.27. - Patto di integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **Art.28. - Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V, Parte I del Codice.

Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Siracusa.

#### **Art.29. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

#### **Art.30. - Domicilio e sede operativa dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

#### **Art.31. - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

#### **Art.32. - Clausola fiscale**

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) più IVA in misura di legge.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica, sotto il controllo personale effettuato da me Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici, e consta di n..... pagine a video.

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile, l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: \_\_\_\_\_ del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

\_\_\_\_\_

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

\_\_\_\_\_

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)